

REGOLAMENTO ATTUATIVO PER L'ENTRATA DI NUOVI SOCI PER SERVIZI NEL CONSORZIO BPA

Delibera di A.C. n. 7 del 9 giugno 2008

Articolo 1 – Condizioni generali

Possono essere soci del Consorzio BPA tutti gli enti locali che ritengono opportuna la gestione associata dei propri servizi bibliotecari, documentativi e archivistici e la fruizione coordinata di attività di supporto a questi servizi.

Possono essere soci del Consorzio anche altri enti pubblici, quando siano a ciò autorizzati, secondo le leggi alle quali sono soggetti.

Per entrare in Consorzio gli enti interessati devono approvare il vigente Statuto consortile e relativa convenzione.

Come fissato all'art. 8 dello Statuto consortile, è l'Assemblea consortile che delibera l'entrata in Consorzio di nuovi soci, stabilendo e approvando il numero iniziale delle quote di partecipazione che, per quanto riguarda i comuni, non possono essere superiori al numero delle quote calcolate sul numero dei loro residenti.

Articolo 2 - Condizioni particolari

Il Consorzio BPA si propone come gestore di una o più reti bibliotecarie territoriali, così come programmate dalla Provincia di Padova.

Gli enti del territorio provinciale che chiedono di entrare in BPA devono pertanto indicare a quale rete bibliotecaria è assegnata la loro biblioteca.

Se la Rete di appartenenza non fosse ancora funzionalmente attiva, devono essere almeno tre gli enti che inoltrano, contemporaneamente, domanda di entrare in BPA come soci "per servizi", concordando tra loro tipo e quantità di servizi da richiedere.

E' possibile l'entrata in Consorzio di un singolo ente quando la Rete territoriale di riferimento già usufruisca della gestione di servizi da parte del Consorzio. I servizi a favore di questo nuovo socio saranno, per tipo e quantità, quelli già erogati alla Rete di appartenenza.

Articolo 3 – I servizi consortili

I "servizi di rete" disponibili presso il Consorzio sono quelli indicati annualmente nel Piano-programma approvato dall'Assemblea dei soci.

L'ente, una volta socio, può anche accedere ai servizi "aggiuntivi" previsti a favore dei soci a fronte di specifiche esigenze organizzative della loro singola biblioteca. Il costo di questi servizi "aggiuntivi" non rientra nel calcolo per la determinazione delle quote associative annue.

Articolo 4 – Calcolo delle quote associative

La determinazione del numero delle quote è effettuata sul calcolo dei soli “servizi di rete” ed è effettuato dividendo il costo annuo complessivo per il costo vigente dell’unità di quota.

L’adesione di nuovi enti, in qualsiasi periodo dell’anno sia approvata dall’Assemblea, comporta, anche per il primo anno, la corresponsione dell’intero importo associativo.

Ogni anno l’Assemblea consortile, in sede di approvazione di bilancio, fissa il valore sia dell’unità di quota, sia dei costi dei servizi, in modo da determinare il conseguente aggiornamento delle quote associative di ciascun ente socio.

Articolo 5 - Diritto di voto dell’ente socio “per servizi”

Gli enti divenuti soci per servizi non contribuiscono a determinare la validità delle sedute di Assemblea così come previste agli articoli 11 e 12 del vigente Statuto.

Acquisiscono in ogni caso diritto di voto non appena l’Assemblea sia validamente costituita.

Articolo 6 - Uscita dal Consorzio

La permanenza in Consorzio degli enti soci “per servizi” è fissata in un minimo di cinque anni. Dopo tale periodo è possibile decidere l’uscita dal Consorzio tramite invio di lettera raccomandata, a firma del legale rappresentante, entro il 30 giugno dell’esercizio finanziario precedente l’anno di uscita.
